



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD019/158

DEL 27/08/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO OCM

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. (UE) 2019/934 - Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016 – DGR n. 845 del 24.07.2006. **Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini generici, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), dei vini a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2020/2021.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico:

- **il punto A** (limiti di arricchimento) che prevede:
 - **al paragrafo 1**, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
 - **al paragrafo 2**, i limiti che il suddetto aumento non può superare, con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice I dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;

- il **punto B** (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui punto A;
- il **punto D** (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

PRESO ATTO che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, l'Abruzzo è inserito nella zona C e, pertanto, **il limite massimo dell'arricchimento**, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a gradi 1,5% vol.;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. Delegato (UE) n. 2019/934 del 12 marzo 2019 che abroga il Reg. (CE) n. 606/09 ed integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda fra l'altro le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e relative restrizioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato II Sez. A punto 4. del Reg. Delegato (UE) n. 2019/934 che si applica a decorrere dal 07.12.2019, che prevedono che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita ("cuvée") nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

VISTA la Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", in particolare l'articolo 10, comma 2 il quale stabilisce che, *con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP*;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere (ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato), competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

VISTE le richieste di alcune cantine abruzzesi e del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo assunta al prot. n. RA251423/20 del 26.08.2020;

PRESO ATTO che con tale richiesta si chiede, per la vendemmia 2020/2021, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dell'1,5% vol. dei prodotti destinati a divenire vini, vini varietali, dei vini con Indicazione Geografica (IGP – IGT), dei vini a Denominazione di Origine (DOP - DOC/DOCG) nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo per la vendemmia 2020;

VISTA la nota n. RA249218/20 del 21.08.2020 del **Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità** del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo con la quale è stato richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2020/2021;

VISTA la nota, acquisita agli atti del Servizio, con la quale è stata trasmessa la relazione tecnica del Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura - Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo (Cepagatti-Scerni), assunta al prot. RA 251826/20 del 26.08.2020;

PRESO ATTO che la sopraccitata relazione "*Analisi dell'andamento meteorologico del periodo aprile-agosto 2020 nelle aree di interesse viticolo della Regione Abruzzo*" ha attestato che a partire del mese di giugno c'è stato un aumento dei valori termici e si sono verificate precipitazioni disomogenee sul territorio.

"C:\Users\massimo.fringuelli\Desktop\DPD019_158 del 27.08.2020_ITER_8_19.docx"

Il bilancio idrico climatico è risultato negativo per buona parte della stagione vegetativa a causa delle precipitazioni che, pur essendo caratterizzate da una buona entità, si sono distribuite sul territorio a macchia di leopardo e non hanno compensato in modo adeguato l'evapotraspirazione di riferimento.

Il persistere delle alte temperature, associate a scarse precipitazioni, può comportare una limitazione dell'attività fotosintetica delle viti con un anticipo della maturazione e, di conseguenza, un modesto accumulo di zucchero negli acini per cui la dotazione zuccherina dei mosti e quella alcolica dei vini sarà deficitaria. Con il perdurare delle suddette situazioni critiche nelle aree viticole, si potrebbero verificare disaccoppiamenti tra la maturazione tecnologica e quella polifenolica.

RITENUTO, per le motivazioni evidenziate, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini generici, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell'articolo n. 81 del Reg. (UE) 1308/2013;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, consentendo tutte quelle ammesse dall'Allegato VIII - Parte I - Punto B, del Reg. (UE) 1308/2013;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di prendere atto**, condividendole, delle motivazioni contenute nelle relazioni tecniche, agli atti del Servizio, degli Enti preposti ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2020, nella Regione Abruzzo;
2. **di autorizzare**, per la Campagna vendemmiale 2020/2021, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII - Parte I del Reg. (UE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia 2020 (Campagna 2020/2021) da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:
 - vini senza DOP/IGP;
 - vini varietali senza DOP/IGP;
 - vini DOP e vini IGP;
 - vini spumanti;
3. di consentire per la campagna 2020/2021 l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale di oltre il limite del 13% vol. e non superiore al 15% vol. per i vini a denominazione di origine, giusto quanto previsto all'allegato VIII, Parte I, sezione B, punto 7, lettera b del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive e stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP;
4. **di stabilire** che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate **nel limite massimo previsto di 1,5 % vol.** secondo le modalità ammesse dall'Allegato VIII - Parte I - Punto B, del Reg. (UE) 1308/2013;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (**BURA**);
6. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Dipartimento Agricoltura:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
7. di inviare copia del presente provvedimento;

"C:\Users\massimo.fringuelli\Desktop\DPD019_158 del 27.08.2020_ITER_8_19.docx"

- al **MIPAAF** - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea – Settore Vitivinicolo – PIUE 7 – Via XX Settembre, 20 – ROMA;
- al **MIPAAF** - ICQRF – Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi - Via Quintino Sella, 42 – ROMA
- **ICQRF** Italia Centrale Ufficio di Roma – via Quintino Sella, 42 – ROMA;
- **ICQRF** Italia Centrale Ufficio d'area di Pescara;
- all'**AGEA** - Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti – Via Palestro, 81 - ROMA;

8. **di comunicare** la presente determinazione alle Prefetture e all'ICQRF Italia Centrale Ufficio d'area di Pescara.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo MAGGITI

Certificatore Aruba S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940001843009

Validità 25/06/2023

L'Estensore

Dott.ssa Anna Rita Carboni
(Firmato elettronicamente)

La Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Anna Rita Carboni
(Firmato elettronicamente)